

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE - Quadro generale/Discrezionalità nazionali (consultazione agosto 2013)

Rispondenti	<ul style="list-style-type: none">– Associazione Bancaria Italiana (ABI)– Associazione Italiana per il factoring (Assifact)– Associazione italiana intermediari mobiliari (Assosim)– Associazione italiana del Credito al Consumo e mobiliare (Assofin)– Associazione italiana leasing (ASSILEA)– Genworth
--------------------	---

Nella presente tavola di resoconto non sono riportati: a) i commenti per i quali è stata esplicitamente richiesta la non pubblicazione; b) i commenti che hanno espresso opinioni concordi con le scelte proposte dalla Banca d'Italia; c) i commenti relativi alla futura applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva 2013/36/CE (CDR IV) agli intermediari finanziari di cui al Titolo V del TUB, in quanto non oggetto della presente consultazione.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
Circolare n. 263 e nuovo quadro normativo di riferimento	E' stato chiesto se si intende modificare la circolare n. 263 per adeguarla al CRR e alla CRD IV.	Chiarimento	Per una completa illustrazione degli impatti del pacchetto CRR/CRDIV sulla normativa di vigilanza nazionale si rinvia alla comunicazione "Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per le banche»" (pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 12, dicembre

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
			2013). La Circolare 285 è disponibile sul sito web della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/Circ_285_pub.pdf).
Intermediari finanziari e CRR/CRDIV	Sono state formulate diverse richieste di chiarimenti sugli impatti delle disposizioni previste dal pacchetto CRR/CRDIV sugli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB.	Chiarimento	Come noto, gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB non rientrano tra i destinatari della disciplina del CRR/CRDIV, applicabile a banche e imprese di investimento. Pertanto, la possibile estensione delle nuove regole anche a tali soggetti esula dalle consultazioni pubbliche svolte nel corso del 2013 (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso). L'eventuale applicazione agli intermediari finanziari delle nuove regole prudenziali sarà oggetto di un separato processo di consultazione.
Credito fondiario	E' stato chiesto se il CRR o la CRD IV contengano disposizioni in conflitto con la disciplina sul credito fondiario di cui all'art. 38 TUB. E' stato inoltre chiesto se la Banca d'Italia ravvisa possibili modifiche alla disciplina del credito fondiario derivanti dagli sviluppi della normativa nazionale e/o comunitaria.	Chiarimento	La disciplina del credito fondiario di cui all'art. 38 TUB, nonché le relative disposizioni di vigilanza (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Tit. V, Cap. 1, Sez. II) non sono modificate dal CRR e dalla CRD IV. La disciplina sul credito fondiario resta pertanto al momento invariata.
Disciplina della attività di rischio verso soggetti collegati	E' stato chiesto di valutare il mantenimento dei limiti nazionali previsti dalla disciplina in materia di attività di rischio verso soggetti collegati nell'ambito del nuovo quadro regolamentare europeo.	Chiarimento	Le disposizioni in materia di attività di rischio verso soggetti collegati restano applicabili (Circ. n. 263, Tit. V, Cap. 5). Tale disciplina, emanata in attuazione dell'art. 53, comma 4 TUB risponde all'esigenza di assicurare un quadro normativo nazionale coerente con gli <i>standards</i> internazionali e con le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale. Pertanto, non sussistono elementi di incompatibilità di tali regole con il nuovo <i>framework</i> prudenziale europeo.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
<p><i>Esonero dall'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale</i> <i>(CRR art. 7)</i></p>	<p>E' stato chiesto di rimettere alla valutazione dei gruppi bancari e di SIM la scelta di chiedere l'esonero dall'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale; essi potranno, infatti, valutare se richiedere l'esonero anche in relazione alla conseguente non computabilità degli interessi di minoranza, mentre l'autorità di vigilanza dovrebbe solo procedere ad un'autorizzazione valutando i presupposti caso per caso.</p> <p>In alternativa è stato chiesto di lasciare inalterato l'attuale regime (riduzione del 25% del requisito minimo individuale e del 40% ai fini delle grandi esposizioni) ovvero di prevedere un'entrata in vigore graduale del nuovo regime.</p>	NO	<p>Il riconoscimento di un regime preferenziale per le banche/SIM appartenenti a gruppi è ammessa dal CRR solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dall'art. 7. In assenza di queste condizioni non è possibile riconoscere la riduzione dei requisiti patrimoniali e applicare limiti più ampi ai fini delle grandi esposizioni.</p> <p>L'esistenza di un gruppo bancario o di SIM non è ritenuta condizione sufficiente per rispettare tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 7 CRR.</p> <p>Pertanto, le banche e le SIM appartenenti a gruppi non possono più applicare a livello individuale la riduzione del 25% ai fini del calcolo i requisiti patrimoniali e il limite del 40% per le grandi esposizioni.</p> <p>In assenza di una esplicita previsione da parte del CRR, non è inoltre possibile prevedere una entrata in vigore graduale del nuovo regime.</p>
<p><i>Perimetro e metodi di consolidamento</i> <i>(CRR art. 19)</i></p>	<p>Tenuto conto che è stata confermata l'applicazione delle vigenti regole in materia di perimetro e metodi di consolidamento è stato chiesto:</p> <p>i) se permanga un disallineamento tra perimetro civilistico e prudenziale in termini di metodo di consolidamento (in particolare per le società sottoposte a controllo congiunto che dal 1.1.2014 ai sensi dell'IFRS 11 sono sottoposte al metodo del patrimonio netto e che invece in base alle vigenti disposizioni prudenziali resterebbero sottoposte al consolidamento proporzionale);</p> <p>ii) se continui ad applicarsi il criterio di esclusione del supero di 5 volte delle soglie di cui all'art. 19 CRR (1% del totale di bilancio o 10 milioni di Eu-</p>	Chiarimento	<p>Si fa presente che:</p> <p>i) si conferma il permanere del disallineamento tra il perimetro civilistico e prudenziale per quanto riguarda le società sottoposte a controllo congiunto;</p> <p>ii) si conferma l'applicazione dei criteri di esclusione attualmente in vigore, incluso quello previsto dall'art. 19 (1) CRR.</p>

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	ro).		
<p>Trattamento delle partecipazioni nell'ambito dei conglomerati finanziari (CRR art. 49)</p>	<p>E' stato chiesto se le partecipazioni in imprese diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali - controllate da un gruppo bancario in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte a influenza notevole - debbano essere consolidate secondo il metodo del patrimonio netto e le relative riserve AFS, qualora presenti, conteggiate pro quota.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La disciplina dei metodi di consolidamento è contenuta nella Circ. n. 285 (Parte Seconda, Capitolo 2, Sezione III) e conferma il regime già previsto dalla Circ. n. 263 del 27.12.2006.</p> <p>Pertanto si conferma, nel caso di specie, l'applicazione del metodo del patrimonio netto e la possibilità di conteggiare pro quota le riserve AFS.</p>
<p>Partecipazioni in imprese non finanziarie (CRR art. 89 par. 3)</p>	<p>- E' stato chiesto di consentire alle banche di scegliere l'applicazione della ponderazione (1250%) o della deduzione alle eccedenze delle partecipazioni detenute in imprese non finanziarie senza prevedere a livello nazionale regole nazionali da rispettare in caso di superamento involontario.</p> <p>- Per quanto attiene al mantenimento del regime nazionale delle partecipazioni, è stato anche chiesto se venga confermato il regime previsto per le partecipazioni indirette attraverso organismi interposti e se tali regole siano riferite solo ai gruppi bancari italiani o anche alle banche concorrenti europee come interpretazione del CRR.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>- La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è contenuta nella Circ. n. 285, Parte terza, Cap. 1; in particolare i limiti per le partecipazioni verso imprese non finanziarie sono regolati dalla Sez. III in cui è stata confermata la scelta di vietare la detenzione di tali partecipazioni al di sopra del limite individuale e complessivo.</p> <p>La disciplina in esame riconosce margini di flessibilità quando le partecipazioni detenute superino i limiti prudenziali per cause indipendenti dalla volontà della banca o della capogruppo (ad esempio, riduzione del patrimonio per perdite, fusione tra soggetti partecipati, etc.). Al fine di assicurare l'efficace applicazione di tale regime è previsto, infatti che, in tal caso, le banche adottino nel più breve tempo possibile le misure necessarie per rispettare i limiti.</p> <p>- La Circolare n. 285 (Parte terza, Cap. 1, Sez. VI) conferma la previgente disciplina delle partecipazioni detenute in via indiretta. Tale regime è funzionale ad assicurare il rispetto delle regole in materia anche nell'ambito di operazioni complesse e assicura continuità rispetto all'approccio finora adottato. Trattandosi di regole non armonizzate, esse si applicano a livello nazionale alle banche e ai gruppi</p>

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
			bancari italiani e non possono estendersi a soggetti operanti in altre giurisdizioni.
Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali (CRR art. 125)	È stato chiesto se alla luce del CRR (in particolare art. 125, par. 2, lett.d)) possano ancora trovare applicazione "le garanzie integrative idonee" previste nella Circ. n. 263 (Tit. II, Cap. 1, Parte Prima, Sez. IV, par. 2.1).	NO	Il CRR - fonte comunitaria direttamente applicabile nell'UE - riconosce la ponderazione di favore per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali (35%) solo al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 125 CRR. Pertanto, il regime previsto per la garanzie integrative idonee non trova più applicazione.
Esposizioni garantite da immobili non residenziali (CRR artt. 124 e 126)	È stato chiesto di confermare che, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 124 e 127 CRR, il trattamento prudenziale delle operazioni di leasing immobiliare non ha subito modifiche rispetto a quanto previsto dalla Circ. n. 263/2006, anche con riferimento alle esposizioni garantite da immobili industriali e relative limitazioni.	Chiarimento	Fermo restando che le operazioni di leasing su immobili commerciali sono attualmente direttamente disciplinate dal CRR, per i profili come quello delle garanzie su immobili industriali - rispetto a cui il CRR non ha modificato quanto già previsto dalla direttiva 2006/48/CE - il trattamento prudenziale applicabile non viene modificato.
Innalzamento fattore di ponderazione per le esposizioni garantite da immobili (CRR art. 124, par. 2)	È stato chiesto di confermare che la Banca d'Italia non intende esercitare la discrezionalità nazionale che prevede la possibilità di innalzare il fattore di ponderazione delle esposizioni garantite da immobili non residenziali dal 50% fino al 150% nell'ambito della metodologia standardizzata.	NO	La Banca d'Italia può fissare un fattore di ponderazione del rischio più elevato o criteri più severi di quelli di cui all'art. 125, par. 2 CRR e dell'art. 126, par. 2 CRR, laddove appropriato, sulla base di considerazioni relative alla stabilità finanziaria (cfr Circ. n. 285, Parte seconda, Cap. 3, Sez. III, par. 3).
Past due - leasing immobiliare non residenziale (CRR art. 127, par. 4)	È stato chiesto di confermare che la definizione di "esposizione pienamente garantita da immobili" comporti, in caso di esposizioni scadute, la necessità di scomporre l'esposizione in due <i>tranches</i> : quella non inferiore al valore di mercato dell'immobile da ponderare al 100% e quella eccedente il valore di mercato dell'immobile da ponderare al 100% se le rettifiche di valore sono	Chiarimento	Si conferma l'interpretazione proposta. In base a quanto previsto dall'art. 127, par. 4, CRR l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alla parte dell'esposizione pienamente garantita dall'immobile che sia in <i>default</i> è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 126 CRR; alla parte non garantita in default si applica il regime dell'art. 127, par.1, CRR.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	pari ad almeno il 20% e al 150% negli altri casi.		
<p><i>Past due - leasing su beni mobili</i> <i>(CRR art. 127)</i></p>	<p>È stato chiesto di confermare quale sia il trattamento applicabile alle esposizioni per leasing mobiliare in caso siano “past due”; in particolare, se esse siano soggette alla ponderazione del 100% in caso di rettifiche di valore specifiche pari almeno al 20% e al 150% negli altri casi.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>L’interpretazione proposta è corretta. Si conferma che nel caso in esame trova applicazione l’art. 127, par. 1 CRR.</p>
<p><i>Innalzamento LGD per le esposizioni garantite da immobili</i> <i>(CRR art. 164, par. 5)</i></p>	<p>E’ stato chiesto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. secondo quali modalità la Banca d’Italia intende esercitare la discrezionalità che consente di innalzare, per ragioni di stabilità finanziaria, i valori minimi di LGD media ponderata per le esposizioni garantite da immobili ubicati sul proprio territorio. È stato altresì chiesto di rinviare l’esercizio di tale discrezionalità a periodi di espansione del credito, tenuto conto dei possibili effetti negativi che un innalzamento dei valori minimi di LGD potrebbe avere sulla capacità degli intermediari di fornire credito all’economia; 2. se una volta elevato il valore della LGD esso si applichi anche alle esposizioni assistite da tecniche di mitigazione del rischio (ad es. una garanzia personale) ed è stato chiesto di non applicare una LGD più elevata in presenza di garanzie fornite da entità regolamentate e prudenzialmente capitalizzate; 3. è stato chiesto di confermare che l’innalzamento della LGD potrebbe riguardare esclusivamente le esposizioni 	<p>Chiarimento</p>	<p>Si rileva che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l’innalzamento dei valori minimi di LGD viene stabilito con disposizioni di carattere generale. Per maggiori dettagli informativi si rinvia alla Circolare n. 285 del 17.12.2013, Parte Seconda, Capitolo 4, Sezione III. 2. le valutazioni relative all’innalzamento della LGD ai sensi dell’art. 164 (5) CRR riguardano le esposizioni garantite da immobili. A fini di tali disposizioni non rilevano eventuali garanzie personali. 3. si conferma che, alla luce delle attuali previsioni del CRR, l’innalzamento della LGD può riguardare solo il portafoglio “retail”.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	“retail” e non anche quelle “corporate”.		
Definizione di default (CRR art. 178)	<p>È stato chiesto se con l’entrata in vigore del CRR venga meno la norma della Circ. n. 263/2006 che consentiva di escludere i cc.dd. “past due tecnici” ai fini della stima dei parametri di rischio.</p> <p>E’ stata inoltre condivisa la scelta di non esercitare la discrezionalità nazionale in materia e di confermare l’attuale definizione delle esposizioni in default, evidenziando al riguardo l’esigenza che ciò non pregiudichi il <i>level playing field</i>.</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>La disciplina in materia di <i>past due</i> tecnici è stata confermata (cfr Circ. n. 285, Parte seconda, Cap. 4, Sez. IV, par. 6).</p> <p>La scelta di mantenere l’attuale definizione di default assicura coerenza con gli <i>standards</i> internazionali, in particolare, con le raccomandazioni formulate nella <i>Peer Review del Financial Stability Board</i> nel gennaio 2011 e i recenti sviluppi europei in direzione di una maggiore armonizzazione della definizione di <i>Non Performing Loans</i>.</p>
Grandi esposizioni Regime permanente e transitorio (CRR art. 400 e 493)	E’ stato chiesto di applicare in via permanente il regime di esenzione ai sensi dell’art. 400, anziché in via transitoria ai sensi dell’art. 493.	NO	Il regime delle esenzioni è applicato in via transitoria ai sensi dell’art. 493 CRR tenuto conto che tale periodo transitorio è legato alla revisione della disciplina delle grandi esposizioni che sarà avviata a partire dal prossimo 31.12.2015 (art. 493 (2) CRR).
Grandi esposizioni Esposizioni infragruppo (CRR art. 400 (2) e 493 (2) lett. c))	E’ stato chiesto di estendere il regime di esenzione dalle grandi esposizioni previsto per quelle verso soggetti rientranti nella medesima vigilanza consolidata anche ai soggetti rientranti nello stesso conglomerato finanziario.	NO	<p>Poiché la disciplina sui conglomerati finanziari non prevede al momento specifiche disposizioni in materia di concentrazione dei rischi, tale previsione non è stata esercitata.</p> <p>Si ha peraltro presente che la normativa comunitaria prevede l’emanazione di <i>Binding Technical Standard</i> (BTS) in materia (cfr. art. 21 bis, Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario).</p>
Grandi rischi – rapporti interbancari	Non è condivisa la scelta di non esercitare la discrezionalità che consente l’esenzione delle esposizioni infragiornaliere verso banche e im-	SI	La discrezionalità è stata esercitata, pertanto è riconosciuta una ponderazione dello 0% per tali esposizioni (cfr Circ.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
(CRR art. 400(2) lett. f))	prese di investimento che non siano denominate in una delle principali valute di scambio.		n. 285, Parte seconda, Cap. 10, Sez. III).
Grandi esposizioni Trattamento del cash collateral	E' stata richiamata l'attenzione sul trattamento del cash collateral (attualmente assimilato alle esposizioni per cassa); in particolare è stato chiesto se possa essere escluso dal calcolo delle grandi esposizioni e del rischio di credito quando è compensato negli accordi di netting con corrispondenti esposizioni debitorie in strumenti derivati OTC.	Chiarimento	La questione portata all'attenzione è di natura interpretativa delle norme comunitarie e potrà essere trattata nell'ambito delle competenti sedi comunitarie (Procedura Q&A EBA).
Leva finanziaria (CRR art. 499)	E' stato chiesto di consentire il calcolo della leva finanziaria con i dati puntuali di fine trimestre e non come media delle rilevazioni mensili, in attesa delle decisioni che verranno adottate dal Comitato di Basilea.	SI	La leva finanziaria viene calcolata come dato di fine trimestre in luogo della media aritmetica semplice delle misure di leva finanziaria mensili del trimestre di riferimento (Cfr. Circ. n. 285, Parte seconda, Cap. 12, Sez. II).
Floor (CRR art. 500)	È stato chiesto di esercitare la discrezionalità nazionale che consente l'esenzione dal floor di Basilea I per le banche che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo di modelli interni IRB o AMA. In alternativa si chiede che il floor sia calcolato secondo il framework di Basilea 2 e si auspica una scelta uniforme su base europea.	In parte	Si ritiene che il mantenimento del <i>floor</i> sia necessario per mitigare il <i>model risk</i> derivante dall'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi, almeno sino a quando diventi applicabile il <i>leverage ratio</i> . Il CRR (art. 500, par. 2-3) offre la possibilità che gli enti autorizzati all'utilizzo dei sistemi interni nel 2010 o successivamente calcolino il <i>floor</i> secondo il <i>framework</i> di Basilea 2, previa approvazione delle autorità competenti. In tali casi, la base di riferimento da utilizzare viene comunicata dalla Banca d'Italia nell'ambito della procedura di autorizzazione.
Liquidità - Deroga all'applicazione della disciplina su base individuale	È stato chiesto di prevedere la deroga all'applicazione su base individuale degli obblighi in materia di liquidità anche per le banche aventi sede in Paesi diversi dall'Italia facenti parte del gruppo, qualora vi sia un modello accentrato di	NO	La concessione della deroga a banche e SIM aventi sede in Stati membri diversi dall'Italia non è rimessa alla Banca d'Italia, ma richiede l'accordo delle autorità di vigilanza competenti. Tale facoltà potrà essere esercitata solo dal 1°

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
(CRR art. 8)	<p>gestione della liquidità.</p> <p>E' stato chiesto di non richiedere alle SIM appartenenti a gruppi di SIM di applicare su base individuale i requisiti in materia di liquidità una volta che tali requisiti saranno definiti su base europea. Ciò in considerazione del fatto che tale informativa sarebbe ridondante per le SIM appartenenti a gruppi di SIM tenuto conto delle informazioni sul rischio di liquidità riportate in ambito ICAAP. È stato inoltre chiesto di concedere la deroga all'applicazione su base individuale alle controllate italiane di gruppi di SIM vigilati in Italia in via generale.</p>	SI	<p>gennaio 2015.</p> <p>La Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 8, par. 2 CRR ha previsto la deroga all'applicazione su base individuale per le imprese di investimento appartenenti a gruppi bancari o SIM italiani aventi sede in Italia.</p>
Liquidità – introduzione/mantenimento di requisiti in materia di liquidità (CRR art. 412, par. 5 e 413, par. 3)	È stato espresso favore per la scelta di non introdurre requisiti quantitativi vincolanti in materia di liquidità prima che questi siano definiti su base armonizzata in Europa ai sensi del CRR.	SI	La scelta è stata confermata.
Liquidità - monitoraggio (CRR art. 415, par. 3)	<p>E' stato chiesto di prevedere un termine di 45 giorni per l'invio delle segnalazioni in materia di liquidità nella fase di avvio e di 30 giorni a regime.</p> <p>È stato chiesto di non assoggettare le imprese di investimento a formali obblighi di segnalazione, ma di acquisire le informazioni necessarie con modalità informali (ad es. <i>quantitative impact studies</i>) e di prevedere specifiche soglie di esenzione per ridurre gli oneri in capo a questa cate-</p>	<p>NO</p> <p>NO</p>	<p>Il termine è definito direttamente nel Regolamento della Commissione recante le norme tecniche di attuazione in materia di segnalazioni di vigilanza degli enti (art. 415, par. 3 CRR).</p> <p>Si ritiene preferibile adottare modalità di segnalazione identiche per tutti gli intermediari rientranti nell'ambito di applicazione del CRR.</p> <p>La previsione di soglie di esenzione ad hoc per le SIM non rientra nelle facoltà riconosciute alle autorità nazionali dal</p>

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	COMMENTO
	goria di intermediari.		CRR.
Liquidità - definizione di attività liquide (CRR art. 416)	È stato chiesto di fornire indicazioni sulla definizione di attività liquide computabili nel buffer ai fini del Liquidity Coverage Requirement.	NO	Conformemente a quanto esposto in consultazione, non si ritiene di fornire indicazioni in attesa che la regola sia calibrata in via definitiva dalle competenti autorità europee.
Liquidità - trade finance (CRR art. 420, par. 2)	È stato espresso favore per la scelta di applicare alle operazioni di credito all'esportazione un tasso di deflusso del 5%.	SI	La scelta è stata confermata.
Liquidità - definizione di relazione operativa consolidata (CRR art. 422, par. 4)	È stato chiesto di fornire chiarimenti in merito alla definizione di relazione operativa consolidata ai fini dell'applicazione del LCR.	NO	In assenza di elementi fattuali idonei ad identificare fattispecie di relazione operativa consolidata previste dal CRR, si conferma la scelta di non fornire indicazioni in proposito.
Liquidità - trattamento preferenziale dei rapporti infra-gruppo (CRR artt. 422 par. 8 e 425, par. 4)	È stato chiesto che l'applicazione dei trattamenti preferenziali sia accentrata in capo all'autorità competente per la vigilanza sul soggetto consolidante e che tale trattamento sia previsto anche nel caso di applicazione degli obblighi in materia di liquidità su base sub-consolidata. È stato chiesto di chiarire a quali forme tecniche dei rapporti infra-gruppo si applicherebbero eventuali tassi di afflusso preferenziali.	Chiarimento	Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 8, par. 2 CRR, la Banca d'Italia ha concesso la deroga all'applicazione su base individuale degli obblighi in materia di liquidità alle banche e imprese di investimento autorizzate in Italia, l'applicazione di un trattamento di favore per i rapporti infragruppo riguarderebbe esclusivamente soggetti aventi sede in stati diversi. In tali casi, le procedure da seguire sono disciplinate direttamente dal CRR e saranno integrate dalle norme tecniche di regolamentazione dell'EBA. Il trattamento di favore sarebbe applicato ai rapporti direttamente individuati dal CRR e integrati dai Regulatory Technical Standards dell'EBA.